

Capo del Dipartimento della Protezione Civile

Ord. 21-11-2013 n. 123

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Umbria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 11, 12 e 13 novembre 2012 nel territorio della medesima regione. (Ordinanza n. 123).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 novembre 2013, n. 279.

Ord. 21 novembre 2013, n. 123 ⁽¹⁾ ⁽³⁾.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Umbria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 11, 12 e 13 novembre 2012 nel territorio della medesima regione. ([Ordinanza n. 123](#)). ⁽²⁾

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 novembre 2013, n. 279.

(2) Emanata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

(3) A parziale modifica delle disposizioni, di cui al presente provvedimento, vedi l' [Ordinanza 14 gennaio 2014, n. 140](#).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

della Protezione Civile

Visto l'[art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225](#);

Visto l'[art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#);

Visto il [decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 novembre 2001, n. 401](#);

Visto il [decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 12 luglio 2012, n. 100](#) ⁽⁴⁾;

Visto in particolare l'[art. 3](#), comma 2, ultimo periodo del citato [decreto-legge n. 59/2012](#) dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della [legge 24 febbraio 1992, n. 225](#) trova applicazione l'[art. 5](#), commi 4-ter e 4-quater

della medesima [legge n. 225/1992](#);

Vista la [delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2013](#) con la quale è stato dichiarato, fino al 1° maggio 2013, lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 11, 12 e 13 novembre 2012 nei comuni del territorio della regione Umbria ivi indicati;

Vista la [delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013](#) con la quale è stato prorogato, fino al 30 giugno 2013, lo stato di emergenza in argomento;

Vista l'[ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile 19 febbraio 2013, n. 51](#);

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'[art. 3](#), comma 2, ultimo periodo, del [decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 12 luglio 2012, n. 100](#) ⁽⁴⁾, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Vista la nota del Commissario delegato prot. n. 80575 del 7 giugno 2013;

Acquisita l'intesa della regione Umbria del 17 luglio 2013 e del 30 settembre 2013;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

(4) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 15 luglio 2012, n. 100».

Art. 1 ⁽⁵⁾

1. La regione Umbria è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità determinatosi nel territorio regionale a seguito degli eventi richiamati in premessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il dirigente del servizio giuridico, economico, finanziario e amministrativo della direzione programmazione, innovazione e competitività della regione Umbria, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dal trasferimento della documentazione di cui al comma 3, tutte le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Per i fini di cui al comma 2, il coordinatore regionale dell'ambito territorio, infrastrutture e mobilità della regione Umbria, arch. Diego Zurli, già commissario delegato ai sensi dell'*art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 51 del 19 febbraio 2013*, provvede entro trenta giorni dall'adozione del presente provvedimento a trasferire al dirigente di cui al comma 2 tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il dirigente di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza può avvalersi delle strutture organizzative della regione Umbria, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il dirigente di cui al comma 2 provvede, fino al completamento degli interventi di cui al medesimo comma e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5759, aperta ai sensi dell'*art. 2, comma 2, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 51 del 19 febbraio 2013*, che viene allo stesso intestata per trentasei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo proroga da disporsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità medesima in relazione al cronoprogramma approvato ed allo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative di cui al comma 5

residuo delle risorse sulla contabilità speciale, il dirigente di cui al comma 2 può predisporre un piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell'[art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225](#) e successive modificazioni. Tale piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

7. A seguito della avvenuta approvazione del piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della regione Umbria ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del piano di cui al presente comma.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.

9. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo della protezione civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

10. Il dirigente del servizio giuridico, economico, finanziario e amministrativo della direzione programmazione, innovazione e competitività della regione Umbria, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'[art. 5](#), comma 5-bis, della [legge n. 225 del 1992](#).

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(5) A parziale modifica delle disposizioni, di cui al presente provvedimento, vedi l' [Ordinanza 14 gennaio 2014, n. 140](#).

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.